



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Via S. Rocco, 24 - C.A.P. 65010 Tel. 085/847135 Fax. 085/847602
Cod. Fisc. / P. IVA 00221360688 E.mail: anagrafe@comune.nocciano.pe.it

ORDINANZA SINDACALE N. 15/2013

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti.

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante la stagione estiva 2010/2011 e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visti gli artt. 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 Settembre 2013 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa essere causa immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie,
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2013, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere tramite l'ufficio tecnico addebitando le relative spese a carico dei proprietari/trasgressori, ricorrendo se è il caso anche all'assistenza delle Forze dell'Ordine.

Art. 3

La sterpaglia e la vegetazione secca in genere presente su suoli di proprietà, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto che sia di sicurezza ai fabbricati confinanti e comunque non inferiore a dieci metri;

Art.4

Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi;

SANZIONI

- nel caso di mancato taglio delle erbe sulle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggetti a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
- nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 01/7/2013 al 30/9/2013, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000 ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

SI RICORDA

1. che ai sensi dell'art. 449 C.P. chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
2. che incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
3. che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata a:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorre dal 25/6/2013 a tutto il 30/9/2013 e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per i relativi provvedimenti di competenza: - Prefettura di Pescara, Comando dei Carabinieri di Catignano, Comando Polizia Municipale e Ufficio Tecnico del Comune di Nocciano, Comando Corpo Forestale di Torre De Passeri.

Nocciano li 24 giugno 2013



IL SINDACO

Avv. Lorenzo MUCCI